

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL’1.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007))

La A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. richiede in via principale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C sostenendo che i cori segnalati come razzisti dall'arbitro e dal Commissario di campo sarebbero in realtà esclamazioni del pubblico prive di contenuto razzista.

In via subordinata, richiede l'applicazioni delle attenuanti ex art. 13 commi 1 e 2 C.G.S. e per l'effetto la riduzione dell'ammenda.

La richiesta principale non può che essere respinta, giacché la concorde testimonianza dell'arbitro e del Commissario di Campo non può essere revocata in dubbio con le generiche osservazioni della parte reclamante.

Quanto alle circostanze attenuanti invocate esse non realizzano gli elementi di concomitanza né gli effetti previsti a norma dell'art. 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

La U.S. Foggia S.p.A. richiede in via principale la derubricazione della fattispecie sanzionata da discriminatoria per motivi razziali a semplicemente offensiva, ma non fornisce motivi apprezzabili a sostegno di tale richiesta.

In via subordinata, chiede che sia attenuata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., sostenendo di aver predisposto ogni intervento necessario per evitare o contenere gli episodi sanzionati.

La Corte osserva che la predisposizione delle misure di cui all'art. 13 non è sufficiente, di per sé, ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società, quando dette misure non siano pervenute a identificare i sostenitori della squadra responsabili delle violazioni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 60/C del 27.10.2007 e 28.10.2007 con il quale, in relazione alla gara della decima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Sambenedettese-Crotone, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell'ammenda di €3.500,00.

La sanzione pecuniaria veniva irrogata perché propri sostenitori, più volte durante la gara, lanciavano verso un assistente arbitrale alcune bottigliette piene d'acqua, senza colpirlo; per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società, una delle quali protestava energicamente verso l'arbitro; perché propri sostenitori, nel secondo tempo di gara, intonavano cori offensivi nei confronti dell'arbitro.

L'Associazione appellante eccepiva l'incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d'impugnazione l'infondatezza degli addebiti indicati nei referti arbitrali; in via subordinata richiedeva la riduzione della sanzione.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali..

Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

4. RICORSO DELL'IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BRAGHIN MAURIZIO, SEGUITO GARA NUORESE/IVREA DEL 28.10.2007 (Delibera Del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007 ha inflitto al signor Braghin Maurizio, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara durante lo svolgimento della partita Nuorese/Ivrea del 28.10.2007.

Avverso tale provvedimento la società Ivrea Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a

questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.10.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.2007, inoltra formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia dell'Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CORALLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO/GUBBIO DELL'1.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)

L'Associazione Sportiva Gubbio 1910, presente alla seduta con il dott. Giuseppe Pannacci, richiede la riduzione della squalifica sostenendo che il calciatore Corallo Alessandro non ha colpito volontariamente l'avversario.

Constatato che non esistono in atti prove della versione sostenuta dalla parte reclamante, la C.G.S. respinge il ricorso e conferma il provvedimento del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete